

2.4. Fondi di rotazione gestiti da Sviluppo Italia S.p.A..

2.4.1. Finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno¹⁸.

Il Fondo è destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate da Sviluppo Italia, per investimenti ed azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale, ad un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto e con una durata massima del finanziamento di quindici anni.

Complessivamente, sono state stipulate con le società partecipate 19 contratti di finanziamento per complessivi 27,7 milioni, con erogazioni per circa 24,7 milioni.

Nel 2005 è stato stipulato un contratto di concessione del finanziamento per 2 milioni ed è stato erogato l'acconto del 20 per cento. Inoltre, a fine esercizio, sono state approvate due proposte di finanziamento per complessivi 7,5 milioni, seguite nel mese di febbraio 2006 dalla stipula dei relativi contratti di concessione.

Al 31 dicembre 2005 le disponibilità iniziali del Fondo, pari a circa 26,4 milioni di euro, risultano incrementate di 3,2 milioni di euro soprattutto per entrate derivanti dalla gestione e incassi di rate per capitale ed interessi, portando la disponibilità finale a circa 29,7 milioni.

2.4.2. Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio¹⁹.

Il Fondo è stato costituito nel 2004, con una dotazione finanziaria complessiva di 65 milioni; con legge n. 80 del 2005²⁰ è stato rifinanziato, incrementando la dotazione iniziale di 100 milioni che, peraltro, non sono stati accreditati nel corso dell'anno.

Con delibera CIPE n. 10 del 2004 sono state stabilite le modalità ed i criteri per l'utilizzo delle risorse²¹. Dal mese di giugno 2005 l'operatività del Fondo è stata sospesa a seguito del

¹⁸ Normativa di riferimento: legge n. 64 del 1986, art. 6; dPR n. 58 del 1987, art. 9; d.lgs. n. 96 del 1993, art. 11. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Presso l'INSUD S.p.A. - Società finanziaria nuove iniziative per il Sud - quale ente di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, la normativa finanziaria aveva istituito un Fondo di rotazione con una dotazione di 65 miliardi di lire per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno, demandando ad apposita convenzione tra l'ex Agensud e la stessa società l'individuazione dei criteri di impiego e delle modalità operative del fondo medesimo. Detta convenzione venne stipulata il 28 maggio 1991. Successivamente, cessati gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e soppressa l'ex AGENSUD, la legge n. 488 del 1992 (art. 3), di conversione del d.l. n. 415 del 1992 ed il d.lgs. n. 96 del 1993 (artt. 11 e 15), hanno conferito al Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro) le partecipazioni finanziarie dell'ex AGENSUD negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, fra cui l'INSUD, trasferendo allo stesso Ministero le competenze nelle materie di tali enti. Con d.lgs. n. 1 del 1999, modificato con d.lgs. n. 3 del 2000 e con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 e 9 giugno 1999, sono state disciplinate le modalità operative e temporali per la costituzione della società Sviluppo Italia S.p.A. e per il riordino degli enti e delle società di promozione, fra cui la INSUD S.p.A. In applicazione dell'art. 3, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 1 del 1999, dal 1 luglio 1999 Investire Italia S.p.A., controllata da Sviluppo Italia S.p.A., è subentrata nelle funzioni di INSUD, anche per quanto attiene la gestione del Fondo di rotazione. Dal 1° giugno 2000, INSUD, Investire Italia e Sviluppo Italia sono unico soggetto.

¹⁹ Art. 4, comma 106, della legge n. 350 del 2003.

²⁰ Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

ricorso presentato dalla Regione Emilia Romagna ed accolto dalla Corte Costituzionale²² e di chiarimenti richiesti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

La delibera CIPE del 29 luglio 2005 ha recepito quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale, prevedendo l'integrazione del Comitato consultivo con un membro designato dalle Regioni e stabilendo che le operazioni di acquisizioni e sottoscrizioni di quote, attuate con l'impiego di risorse del Fondo, avvengano in coerenza con le linee di politica industriale regionale, oltre che nazionale e comunitaria.

Nell'esercizio in esame non vi sono state sul Fondo movimentazioni e la piena operatività non potrà in ogni caso riprendere prima dell'esito dell'indagine conoscitiva avviata dall'Unione Europea.

2.5. Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti.

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP S.p.A.), pur trasmettendo come effettuato nei precedenti esercizi le informazioni relative ai Fondi di rotazione dalla stessa gestiti, contesta la riconducibilità di dette gestioni alla previsione normativa di cui all'art. 23 della legge n. 559 del 1993, che, come osservato nelle "premesse", ha previsto un referto annuale della Corte dei conti al Parlamento sull'attività svolta dagli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte sul bilancio dello Stato. Sostiene la Società che, pur riconoscendo dal punto di vista soggettivo l'ascrivibilità della Società alla categoria degli "organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione", non sussisterebbe l'elemento oggettivo relativo alla qualificazione delle risorse che costituiscono la dotazione di tali fondi, in quanto le stesse non sono "disponibilità tratte dal bilancio dello Stato", come recita il richiamato art. 23.

²¹ Acquisizione di partecipazioni di minoranza, nella misura massima del 30 per cento, in medie e grandi imprese dislocate su tutto il territorio nazionale, che presentino programmi di sviluppo; sottoscrizione di quote di minoranza nella misura massima del 30 per cento di fondi mobiliari chiusi, che investano in medie e grandi imprese. Sviluppo Italia S.p.A. deve valutare gli interventi nel rispetto dei principi di economicità, effetti occupazionali, contenuti tecnologici, effetti sull'economia del territorio. Non sono consentite operazioni di salvataggio o ristrutturazione finanziaria, né interventi in imprese che operano nei settori soggetti a regole comunitarie e per gli aiuti di Stato. Ogni singolo intervento non può superare il 20 per cento della dotazione complessiva del Fondo e comunque l'importo di 50 milioni, con eccezione per il 2004, in cui tale limite è elevato al 50 per cento. La valutazione delle operazioni di partecipazione al capitale è effettuata da un Comitato consultivo.

²² Corte Costituzionale, sentenza n. 242 del 2005. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, tra gli altri, l'art. 4, commi da 106 a 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, la dotazione finanziaria del Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, del Fondo demolizioni opere abusive e del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, non sarebbe rappresentata da risorse erariali, bensì dal risparmio postale, "la cui titolarità è stata da sempre, per legge, riservata in capo alla Cassa Depositi e Prestiti, sia nello storico profilo di Amministrazione munita di autonomia patrimoniale e di bilancio, sia nell'attuale configurazione societaria". Inoltre, ha sottolineato che gli oneri gravanti sul bilancio dello Stato a titolo di interessi c/o spese di gestione, generati dai finanziamenti accordati sui predetti fondi, non sarebbero destinati a rialimentare la loro dotazione, la cui consistenza è determinata dai rientri della sola quota capitale dei finanziamenti concessi a valere sulle rispettive disponibilità.

Ancora nella nota inviata alla Corte dalla Società, si osserva che un discorso a parte merita il Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione delle aree e urbanizzazioni, in considerazione della soppressione della Sezione autonoma dell'edilizia residenziale operante presso la Società stessa, disposta dall'art. 7, del d.lgs. n. 284 del 1999 e dai successivi accordi di programma intercorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni. Alla luce di questi accordi, i rientri delle rate dei mutui, concessi con fondi dello Stato ai sensi delle leggi nn. 94 del 1982 e 118 del 1985 e le risorse inutilizzate previste dall'art. 45 della legge n. 865 del 1971, non devono più rialimentare la dotazione del fondo, bensì vengono attribuiti e trasferiti alle Regioni. A sostegno di tale assunto si richiama il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che ha trasferito la titolarità del Fondo dalla Cassa al Ministero stesso, per conto del quale la Società continua a svolgere alcune attività di servizio in favore delle Regioni, che beneficiano dei finanziamenti.

Prima di esaminare le richiamate osservazioni è opportuno ricordare che, con la legge n. 326 del 2003²³ la Cassa Depositi e Prestiti è stata trasformata da Amministrazione dello Stato, così configurata dall'art. 11 del d.lgs. n. 59 del 1997, in società per azioni, con compiti che comprendono anche quelli già svolti dall'Istituto, con la gestione di risorse pubbliche, per il finanziamento degli investimenti pubblici. Inoltre, la legge ha previsto che l'attività complessiva sia sottoposta al controllo della Corte, con le modalità previste dall'art. 12 della legge n. 259 del 1958.

L'art. 5 della richiamata legge n. 326, nel costituire la Cdp S.p.A., attribuisce le azioni allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 300 del 1999. Inoltre, il comma 8 e seguenti istituisce un sistema separato, che deve operare ai soli

²³ Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

fini contabili e organizzativi, la cui gestione deve essere uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Il potere di indirizzo è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze ed è confermato il vigente sistema di garanzie, per la parte rappresentata dalla commissione di vigilanza prevista dall'art. 3 del r.d. n. 453 del 1913 e successive modificazioni. Ancora nel sistema delle garanzie si inserisce l'obbligo del Ministro dell'economia e delle finanze di riferire ogni anno al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Società sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A..

Le modalità di approvvigionamento delle risorse (risparmio postale), i soggetti abilitati all'accesso al credito (Stato, Regioni, Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico) e le iniziative ammesse al finanziamento, inducono a ritenere le funzioni svolte dalla "gestione separata" simili a quelle già esercitate dalla Cassa Depositi e Prestiti, Amministrazione pubblica.

Ciò premesso, ritiene la Corte che la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni nulla abbia innovato rispetto all'obbligo previsto dall'art. 23 della legge n. 559, di riferire al Parlamento sull'attività svolta dagli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte sul bilancio dello Stato, atteso che la disposizione normativa "fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato" va intesa nel senso che le risorse dei fondi rotativi devono avere una connotazione pubblicistica. E che tale sia la qualificazione delle dotazioni dei fondi in parola lo dimostrano: la previsione della legge di riforma che esplicitamente richiede che la "gestione separata" si uniformi a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico; il potere di indirizzo della "gestione separata" affidato al Ministero dell'economia e delle finanze; il permanere della funzione di controllo della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del r.d. n. 453 del 1913 e successive modificazioni; la conferma del controllo della Corte dei conti sulla CDP S.p.A. con le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958; la circostanza che gli interessi e/o le spese di gestione, generati dai finanziamenti accordati sui fondi in esame, gravino sul bilancio dello Stato; le modalità di nomina degli amministratori.

Occorre inoltre sottolineare, con riferimento al Fondo demolizioni opere abusive, che qualora le somme anticipate non siano rimborsate, è previsto che le stesse vengano reintegrate dal Ministero dell'interno, trattenendole dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni.

Sulla base di quanto su esposto, la Corte conferma che anche per i fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. vige l'obbligo del referto annuale al Parlamento, disposto dall'art. 23 della legge 559 del 1993.

2.5.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali²⁴.

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli enti pubblici.

L'art. 8 del d.l. n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e le comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e le aziende speciali di detti enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998 sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel corso dell'anno 2005, sono state presentate 189 richieste per un importo complessivo di circa 21,5 milioni, di cui circa 11,4 milioni per le Regioni del Mezzogiorno. L'importo complessivo delle erogazioni è stato pari a circa 17 milioni. Si conferma la tendenza già sottolineata dal 2003 di una progressiva riduzione del numero delle domande.

La Legge Finanziaria 2003²⁵, all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analogha capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa. La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

²⁴ Normativa di riferimento: legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 54 e ss.; d.l. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997.

²⁵ Legge 27 dicembre 2002, n.289.

Quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata Legge Finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per quelli edificati in zone a rischio sismico (tale riserva rimarrà operativa per un biennio);

Quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per le aree depresse del territorio nazionale e per l'attuazione di progetti comunitari, da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, localizzati in tale aree²⁶;

Quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001²⁷, non localizzate nelle predette aree depresse;

Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)²⁸.

Le maggiori richieste si sono concentrate sulle quote B e D, ed hanno interessato prevalentemente il mezzogiorno²⁹.

Il 23 per cento dei richiedenti il totale concesso (pari a 5,7 milioni) sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, mentre i Comuni con maggiori dimensioni demografiche hanno beneficiato di complessivi 5,6 milioni. Alle Province sono stati concessi 2,7 milioni.

Al 31 dicembre 2005, il totale concesso ammonta a circa 322 milioni.

²⁶ Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

²⁷ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge Obiettivo).

²⁸ Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti.

²⁹ La tabella che segue illustra l'operatività del "Fondo" per aree geografiche:

		(importi in euro)				
Area geografica		Quota A	Quota B	Quota C	Quota D	Totale
Nord	Imp. Richiesto	=	1.358.323,00	=	4.372.244,34	5.730.567,34
	Imp. Concesso		616.375,80		4.101.008,06	4.717.383,86
	Imp. Erogato		652.730,10		2.559.100,77	3.211.830,87
Centro	Imp. Richiesto	=	456.000,00	=	3.975.098,13	4.431.098,13
	Imp. Concesso		341.000,00		2.758.977,72	3.099.977,72
	Imp. Erogato		803.798,59		1.970.500,36	2.774.298,95
Sud e Isole	Imp. Richiesto	29.000,00	7.081.098,46	1.800.000,00	2.460.425,54	11.370.524,00
	Imp. Concesso	=	5.263.104,44	1.800.000,00	1.497.116,80	8.560.221,24
	Imp. Erogato	=	10.552.295,64	=	359.188,73	10.911.484,37
Totale importo richiesto		29.000,00	8.895.421,46	1.800.000,00	10.807.768,01	21.532.189,47
Totale importo concesso		=	6.220.480,42	1.800.000,00	8.357.102,58	16.377.582,82
Totale importo erogato*		=	12.008.824,33	=	4.888.789,86	16.897.614,19

* erogazioni sulle anticipazioni concesse sul 2005 e negli anni precedenti.

Fonte: Cassa DD E PP S.p.A..

2.5.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e urbanizzazioni³⁰.

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare. A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999³¹, che ha soppresso la Sezione Autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento, dei mutui concessi ai Comuni; alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle Regioni; alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole Regioni ed al trasferimento delle stesse; alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni. Nel 2005 sono stati riversati dai Comuni e trasferiti alle Regioni 23.651.178,44 euro (nel 2004, erano stati trasferiti 36.337.963,32 euro).

2.5.3. Fondo demolizioni opere abusive³².

Il Fondo è destinato alla concessione ai Comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001³³, di anticipazioni senza interesse sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa

³⁰ Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5.

³¹ D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

³² Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269.

³³ d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni. Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni; nel 2005 non è stata concesso alcun finanziamento.

2.5.4. Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale, pari a 6 milioni, è alimentata con le risorse del risparmio postale. Il Fondo è ripartito con delibere CIPE per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Nella seduta del 15 luglio 2005, il CIPE ha stabilito i criteri generali di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo, approvando lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., i ministeri ed i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, fissando la misura del tasso di interesse minimo da applicare ai finanziamenti agevolati, stabilendone la durata massima e ripartendo una prima quota di risorse del Fondo (3.700 milioni, di cui 2.100 al Sud). Alla ricerca ed allo sviluppo sono stati assegnati 1.100 milioni (d.lgs. n. 297 del 1999); per interventi di innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie 1.320 milioni (legge n. 46 del 1982); per incentivi alle imprese 980 milioni (legge n. 488 del 1992); per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari 300 milioni.

Non sono stati ancora emanati i decreti ministeriali previsti dai commi 358 e 359, rispettivamente, di determinazione del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e di previsione della garanzia dello Stato.

Nel 2005 il Fondo non è stato operativo.

2.6. Fondi gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A..

La Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. gestisce sino al 30 giugno 2006, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, alcune tipologie di interventi nel settore dello spettacolo.

Come è noto la materia del sostegno pubblico alle attività cinematografiche è stata oggetto di una ampia riforma che, nonostante il tempo trascorso, non ha trovato ancora piena

attuazione. Il d.lgs. n. 28 del 2004³⁴, seguito dal d.l. n. 72 del 2004³⁵, ha soppresso i Fondi in essere alla data del 5 febbraio 2004³⁶ ed ha istituito, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 28, un nuovo Fondo, per la “produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche”, nel quale devono confluire tutte le disponibilità dei “vecchi fondi”.

Il comma 8 dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo ha affidato la gestione finanziaria del nuovo Fondo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Sezione credito cinematografico e teatrale, che la gestiva secondo le procedure previste dalla precedente normativa, per dodici mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004.

Peraltro, tale termine è stato prorogato una prima volta fino al 30 settembre 2005, ai sensi del d.l. n. 266 del 2004³⁷ e, successivamente, al 30 giugno 2006 ad opera del d.l. n. 273 del 2005³⁸.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del richiamato decreto legislativo n. 28, doveva essere emanato un decreto ministeriale per la disciplina delle modalità di gestione del Fondo; in attesa dell'adozione di tale decreto, perfezionatosi solo il 6 marzo 2006, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2005 sono state indicate le modalità per la gestione transitoria del Fondo stesso, affidata ancora alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., secondo le modalità tecniche di gestione previste dalla normativa in essere anteriormente alla riforma.

Attualmente, sono in corso le procedure per l'individuazione dell'organismo affidatario della gestione del Fondo, a favore del quale sarà aperta apposita contabilità speciale, dove saranno versate le risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 7 del 2005. Sono allora la nuova gestione sarà operativa a più di due anni dell'approvazione della legge di riforma.

³⁴ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 recante “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

³⁵ d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con legge 21 maggio 2004, n. 128.

³⁶ Il Fondo di intervento, di cui all'art. 2 della legge n. 819 del 1971 a favore della produzione, prevede diversi interventi, per i film dichiarati di “interesse culturale nazionale”, per i film di “produzione nazionale” ed a favore delle “industrie tecniche nazionali”: al Fondo particolare, di cui all'art. 28 della legge n. 1213 del 1965, modificato ed integrato dalla legge n. 153 del 1994, art. 8, sono concessi i finanziamenti destinati a film che hanno rilevanti finalità artistiche e culturali, realizzati con la partecipazione ai costi di autori, registi, attori e lavoratori; al Fondo di sostegno, di cui all'art. 20 della legge n. 153 del 1994, di modifica dell'art. 1 della legge n. 378 del 1980 sono erogati mutui per la trasformazione, la ristrutturazione e la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive; al Conto speciale per l'apertura dei teatri, di cui alla legge n. 135 del 1997 avente ad oggetto il finanziamento di lavori di restauro, ristrutturazione ed assegnamento funzionale degli immobili adibiti stabilmente a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Le risorse sono tratte dal Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge n. 819 del 1971.

³⁷ Decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

³⁸ Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51 recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”.

Il ritardo nell'attuazione della nuova disciplina ha avuto riflessi sull'attività del Fondo e sulla sua rendicontazione, che, come già osservato nelle precedenti relazioni, non consente una ricostruzione chiara degli andamenti finanziari.

Inoltre, si sottolinea che il nuovo Fondo è stato ripartito in ben nove sottoconti³⁹ le cui finalità, indicate nel richiamato decreto 6 marzo 2006, evidenziano diverse tipologie di incentivi: concessione di contributi per la realizzazione di film riconosciuti di interesse culturale, corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui e concessione di contributi in conto capitale, concessione di mutui decennali a tasso agevolato. Da ciò appare chiaro che si è configurata un'ipotesi di c.d. "fondo misto", che affianca alla concessione di mutui (con rientri delle quote capitale ed interessi) l'erogazione di contributi a fondo perduto, in parziale difformità con la previsione legislativa, di cui all'art. 93, comma 8 della legge n. 289 del 2002, che ha disposto il rientro in bilancio di tutte le gestioni che interessano la finanza statale, per assicurarne una reale unitarietà, escludendo solo le fattispecie per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Si è sostanzialmente riproposta la medesima situazione gestoria precedente la riforma: i numerosi diversi "fondi" sono stati sostanzialmente riprodotti dai "sottoconti" che costituiscono il Fondo previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2004, la cui gestione viene mantenuta fuori bilancio nonostante solo parzialmente abbia natura rotativa. Già in sede di relazione sull'esercizio 2003, la Corte aveva espresso osservazioni critiche sulla permanenza nella nuova normativa di un Fondo con caratteristiche miste relativamente, finanziamenti e concessioni di contributi, che non giova alla chiarezza ed alla trasparenza della gestione. Anche sulla base di queste considerazioni, nel confermare tale giudizio, la Corte richiama l'attenzione delle Amministrazioni interessate, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero

39

(dati in euro)

EX FONDI BNL	SOTTOCONTI DEL FONDO EX ART. 12, D.LGS. N. 28 DEL 2004	DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2005
Fondo 04 – Intervento produzione cinema	Art. 12, comma 3, lett. a)	59.658.242,8
Fondo 10 – Fondo particolare finanziamento cinema		
Fondo 05- Intervento consolidamento cinema	Art. 12, comma 3, lett. e)	19.916.620,0
Fondo 06 – Intervento sale cinema		2.481.504,0
Fondo 07 – sostegno contributi in conto capitale	Art. 12, comma 3, lett. c)	
Fondo 11 – Sostegno mutui		
Fondo 14 – Sostegno contributi in conto interessi		
Fondo 09 – Intervento consolidamento industrie tecniche cinema	Art. 12, comma 3, lett. d)	3.390.471,6
Fondo 02 – Fondo speciale contributi in conto interessi finanziamento cinema	Art. 12, comma 3, lett. b)	247.720,6
Commissione straordinaria gestione "coda"		14.094.666,0
Totale		99.789.225,0

(Elaborazione Cdc su dati forniti da BNL S.p.A.)

dell'economia e delle finanze, affinché assicurino una puntuale ed efficace attività di controllo della spesa, che non si limiti ad una mera verifica delle risultanze contabili tra entrate e spese.

2.7. Fondi gestiti da Unicredit Group.

In data 16 dicembre 2005 Unicredit S.p.A. ha ricevuto sul conto corrente infruttifero di Tesoreria Centrale le risorse, pari a 6.383.620,00, previste, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 2001⁴⁰, per il Fondo di rotazione destinato ad attività di microcredito nell'area balcanica.

Il Fondo, destinato a finanziare iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali, non ha ancora operato. L'Unicredit ha avviato l'esame del progetto, che si ripartisce in due fasi, di allestimento con Bulbank, banca bulgara pilota del Fondo e di formazione.

3. Fondi di rotazione non più operativi.

3.1. Fondo di rotazione per l'incremento della produttività, gestito Centrobanca.

Il Fondo è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954⁴¹ per la concessione di mutui a favore delle medie e piccole imprese nonché di cooperative e loro consorzi, che si proponevano di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro secondo un programma di incremento della produttività aziendale.

A seguito del trasferimento di funzioni alle Regioni, le risorse del Fondo sono state trasferite, prima alle Regioni a statuto ordinario e successivamente alle Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia e della Valle d'Aosta che non hanno ancora adeguato i rispettivi statuti in materia di incentivi alle imprese⁴².

Al 1° gennaio 2005 la consistenza del Fondo era pari a 1.453.735,90 euro, mentre la consistenza finale, costituita dalle quote ancora non trasferite alla Sicilia ed alla Valle d'Aosta, è pari a 1.810.224,21. I rientri sono stati pari a circa 356.488,31 euro e sono destinati ad essere trasferiti alle Regioni.

⁴⁰ Legge 21 marzo 2001, n. 84

⁴¹ Legge 31 luglio 1954, n. 626.

⁴² Prima con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivamente con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le funzioni per le quali era stato istituito il Fondo sono state trasferite alle regioni. L'art. 10 del d.lgs. n. 112 ha introdotto, in materia, una differenziazione tra regioni a statuto ordinario e speciale, disponendo che il conferimento di funzioni, compiti e risorse sarebbe dovuto avvenire secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli anni 2002/2003, sono stati fissati i criteri e le percentuali di riparto tra le regioni delle risorse statali destinate alla concessione di agevolazioni alle imprese. Sulla base dei suddetti provvedimenti, le risorse finanziarie sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario, conservando la quota destinata alle regioni a statuto speciale in attesa che venissero adeguati i rispettivi statuti. Successivamente, sono state sbloccate le risorse destinate al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia ed alla Sardegna.

3.2. *Gestione stralcio del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione «Foncooper»⁴³ gestito dalla COOPERCREDITO gruppo BNL S.p.A.*

Le risorse del “Fondo”, istituito dalla legge n. 49 del 1985 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro S.p.A. per il finanziamento delle cooperative, sono state trasferite alle Regioni. L’Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle Regioni, semestralmente, le quote di rientro. Solo le Regioni Valle d’Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo. A seguito dei rientri, è disponibile una quota di circa 5,3 milioni.

4. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell’art. 24 legge n. 559 del 1993 e gestioni fuori bilancio.

4.1. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4.1.1. Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, articolo 5, ha previsto la diretta gestione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, discendente dal Fondo per la ricerca applicata, del quale permane la gestione stralcio svolta dal gruppo bancario SANPAOLO IMI S.p.A., limitatamente alle domande presentate entro il 1999, della cui attività si tratterà in seguito.

Con dPCM 4 giugno 2003, emanato in attuazione dell’art. 93, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata, infatti, riconosciuta in parte la caratteristica della rotatività al Fondo Agevolazioni alla ricerca e sono stati individuati gli interventi gestibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso FAR, quali il credito agevolato per progetti autonomi di ricerca e formazione (sub 1-b)⁴⁴ e i progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR (sub 12)⁴⁵; gli altri interventi⁴⁶ non hanno tale natura e le relative risorse finanziarie vanno ricondotte in bilancio. In

⁴³ Normativa di riferimento: art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”. Amministrazioni vigilanti: Ministero delle attività produttive, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il “Fondo” finanziava progetti relativi all’aumento della produttività e/o dell’occupazione della manodopera attraverso l’incremento e/o l’ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi dell’impresa; alla valorizzazione dei prodotti; alla razionalizzazione del settore distributivo; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti in parola; alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

⁴⁴ Legge 17 febbraio 1982, n. 46 art. 7; d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 5 e d.m. n. 593 del 2000, artt. 5 e 6.

⁴⁵ D.lgs. n. 297 del 1999 e DM n. 593 del 2000, art. 12.

⁴⁶ (Sub a) Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo alla spesa); (sub c) Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo in conto interessi); (sub e) Progetti Eureka (gestione stralcio); (sub f) Programmi nazionali di ricerca; (sub g) Parchi scientifici e tecnologici; (sub h) Contratti di interesse della P.A.; (sub i) Contributi alle PMI;

particolare, con decreto ministeriale n. 1563 del 2004 sono state disciplinate le modalità di gestione dei fondi misti, prevedendo un'anticipazione sul fondo di rotazione del finanziamento relativo al contributo nella spesa, con il reintegro trimestrale delle anticipazioni dall'apposito capitolo di bilancio relativo ai finanziamenti a fondo perduto.

Gli interventi di sostegno della ricerca industriale, di base ed applicata, delineati dalla preesistente normativa, avevano sostanzialmente una dimensione territoriale. Infatti le leggi n. 1089 del 1968 e n. 46 del 1982 riguardavano l'intero territorio nazionale, mentre la legge n. 488 del 1992 si rivolgeva alle aree economicamente depresse. A queste norme si erano affiancate altre che regolavano interventi a carattere nazionale: la legge n. 67 del 1988 prevedeva finanziamenti a favore dell'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; la legge n. 22 del 1987 sosteneva l'ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria agli interventi della legge n. 46 del 1982; l'art. 14 della legge n. 196 del 1997 riguardava l'occupazione e norme inerenti incentivi di natura fiscale (art. 5 della legge n. 449 del 1997, relativamente all'assunzione di ricercatori).

Tali interventi si distinguevano tra quelli diretti a condurre gli investimenti in ricerca e sviluppo degli operatori verso specifici ambiti di ricerca di rilevanza strategica per lo sviluppo e il progresso del Paese e quelli rivolti ad incentivare iniziative di ricerca di base ed applicata e di formazione derivanti dagli stessi operatori.

Il decreto legislativo n. 297 del 1999 è intervenuto a ricomporre in modo organico la complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, ricomprendendo tutte le tipologie di intervento previste dalle precedenti norme e individuando sia le iniziative finanziabili che i soggetti ammissibili.

Il fondo di rotazione, articolato in due sezioni relativamente all'area nazionale e alle aree depresse, è alimentato annualmente dagli stanziamenti iscritti in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, dai rientri, dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti, nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti massimi concessi. Inoltre gestisce progetti che rientrano nel Programma operativo nazionale ricerca, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Tali risorse sono annualmente ripartite dal piano di riparto, con decreto direttoriale, tra le diverse iniziative finanziabili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 297 del 1999.

(sub l) Pacchetto TREU; (sub m) Premi per progetti di ricerca; (sub n) Distacco temporaneo personale di ricerca; (sub o) Assunzione e commesse di ricerca; (sub p) Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR (fondo misto).

L'allocazione delle risorse stabilita dal piano è flessibile e può essere modificata in corso d'anno, qualora si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di assorbimento delle risorse da parte delle iniziative, ovvero sopravvengano maggiori risorse da ripartire.

Le iniziative finanziabili sono classificate in iniziative con procedimento valutativo, iniziative con procedimento negoziale e iniziative con procedimento automatico. L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca comprende sia la ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata o indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, sia lo sviluppo precompetitivo, definito come la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati e migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la produzione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. La normativa in vigore consente che i progetti di ricerca per i quali può essere richiesto il finanziamento del fondo non debbano necessariamente contenere importanti attività di sviluppo precompetitivo, che sono comunque ammissibili purchè necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

Nella fattispecie delle iniziative finanziabili con procedimento valutativo ricadono le domande relative a proposte dei soggetti, ammissibili su tematiche di loro interesse, presentate al Ministero. Le domande sono sottoposte all'esame del Comitato tecnico scientifico che, riscontrati i presupposti formali di ammissibilità del progetto, designa un esperto per la valutazione degli aspetti tecnico - scientifici e per monitorare gli stati d'avanzamento insieme, per la parte di propria competenza, con l'istituto di credito convenzionato, che gestisce le attività istruttorie riguardo gli aspetti di affidabilità economica del soggetto proponente e la stipula e gestione contrattuale a seguito dell'ammissione al finanziamento.

Attraverso le iniziative finanziabili con procedimento negoziale si estrinseca, invece, la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca industriale propria del Ministero. I soggetti ammissibili agli interventi sono infatti invitati a presentare i progetti in determinate aree tematiche di interesse strategico per aumentare la competitività del nostro Paese, individuate dal Ministro con proprio decreto.

Le iniziative finanziabili con procedimento automatico sono infine concesse su domanda dei soggetti ammissibili, acquisite in ordine cronologico e sottoposte a specifiche istruttorie. Possono riguardare agevolazioni per assunzioni di personale qualificato di ricerca, per borse di studio o per corsi di dottorato di ricerca, per il distacco temporaneo di personale dipendente da enti pubblici di ricerca e da università, contributi a piccole medie-imprese che utilizzano

laboratori iscritti in apposito albo ministeriale per specifiche commesse esterne o per contratti di ricerca, ovvero premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo.

Nel corso dell'anno 2005 sono state messe a regime le nuove procedure introdotte a seguito della cartolarizzazione dei crediti esistenti sul Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) e sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), da realizzarsi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 448 del 1998 ed in applicazione dell'art. 2 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, al fine di acquisire le risorse indispensabili a fronteggiare, almeno in parte, le richieste di finanziamento già valutate positivamente.

La contabilità speciale n. 3001 intestata al FAR presso la tesoreria presenta un fondo cassa al 31 dicembre 2005 di 498,6 milioni di euro, con pagamenti effettuati in corso di esercizio per 308,3 milioni ed entrate acquisite per 151,3 milioni.

Le entrate derivano da un versamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per circa 39 milioni, relativi a fondi comunitari e nazionali, sia per la chiusura della precedente programmazione 1994-1999, sia per il reintegro delle anticipazioni effettuate sul fondo per progetti ricerca PON 2000-2006, da rate dei crediti agevolati per circa 11,1 milioni, da altro per 426 mila euro, dal rimborso trimestrale per le quote di contributo nella spesa anticipato dal Fondo per pagamenti ad intervento misto, per un totale di 80 milioni di euro, e da 21 milioni derivanti da rate di crediti agevolati cartolarizzati. La considerevole giacenza di cassa al 31 dicembre 2004 (655,6 milioni di euro), derivante anche dal corrispettivo di tutti i crediti ceduti, non ha reso necessaria alcuna alimentazione dal capitolo di spesa del Ministero 7308 (Fondo di rotazione per le imprese). Il ricavato della cartolarizzazione è stato interamente impiegato per l'esercizio 2005 per il finanziamento di progetti già approvati dal Ministero, ma non ancora finanziati negli esercizi di competenza per mancanza di fondi.

Il Fondo ricerca applicata, gestito relativamente alle domande pervenute entro il 1999 dal gruppo bancario SANPAOLO IMI S.p.A., ha erogato incentivi per circa 95,1 milioni di euro. Il volume di interventi complessivamente deliberati dal MIUR ammontano a 6,9 milioni destinati a progetti autonomi di ricerca, mentre gli interventi stipulati da SANPAOLO risultano 10,1 milioni di euro. Nel corso dell'anno si sono conclusi 107 progetti di ricerca, 103 dei quali hanno avuto esito positivo, ed hanno riguardato principalmente i settori delle macchine operatrici, automazione e strumentazione, informatica, sanità, telecomunicazioni e alimentazione.

Dall'inizio dell'attività del Fondo fino al 31 dicembre 2005 i progetti di ricerca autonomamente presentati dalle imprese, al netto di quelli rinunciati o decaduti nelle varie fasi

di intervento, risultano 3.209 per un costo totale pari a 9.476,4 milioni di euro: hanno fatto seguito 3.185 stipule per 4.859 milioni di euro ed erogazioni per 4.474,6 milioni di euro.

Sono state eseguite 100 stipule per progetti di formazione per interventi complessivi di 49,3 milioni di euro ed erogazioni pari a 44,4 milioni.

Le delibere MURST-MIUR aventi ad oggetto i progetti Eureka nell'ambito della collaborazione internazionale e comunitaria hanno condotto a 301 stipule per un intervento complessivo di 513,9 milioni di euro ed erogazioni per 484,4 milioni di euro.

Sono stati erogati contributi alle piccole medie imprese a valere sull'art. 4 della legge n. 46 del 1982 per 56,6 milioni di euro solo fino al 2000.

Nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca, alcuni comprensivi anche dell'attività di formazione, sono state eseguite 521 stipule per 1.391,6 milioni ed erogazioni per 1.291,5 milioni di euro.

Infine, con riferimento ai progetti di innovazione, di formazione e agli studi di fattibilità, sono state effettuate 78 stipule ed erogazioni per 186,1 milioni.

I progetti di ricerca conclusi favorevolmente risultano per la maggior parte indirizzati alla innovazione di prodotto e/o sistema. I rimanenti hanno riguardato l'evoluzione di processo e/o tecnologia, attraverso l'affinamento di coefficienti tecnici di produzione o di prodotto già noti e il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

4.2. Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie⁴⁷.

Il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e ad erogare ai soggetti delle azioni di cui ai suddetti programmi anticipazioni a fronte dei contributi posti a carico del bilancio dell'Unione Europea.

Per lo svolgimento della gestione finanziaria, il "Fondo" si avvale di due conti correnti infruttiferi, accesi presso la Tesoreria, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali c/c n. 777/23209⁴⁸ e finanziamenti CEE c/c n. 975/23211⁴⁹).

⁴⁷ Normativa di riferimento: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5.

⁴⁸ Rendiconto c/c 777/23209 - Finanziamenti nazionali

(in euro)

Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2002	5.971.569.615,27	3.536.652.167,76	2.006.785.402,10	7.501.436.380,93
2003	7.501.436.395,81	3.748.168.403,48	2.833.279.411,63	8.452.325.387,66
2004	8.452.325.387,66	5.362.392.106,17	4.959.739.575,44	8.854.977.985,23
2005	8.854.977.985,23	4.665.924.989,13	4.219.712.633,45	9.301.190.340,91